

REPERTORIO N° 272/2013  
2/12/2013


SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 1 "AREA METROPOLITANA" DEL BACINO PROVINCIALE: PRE INTESA PER UN ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI FIRENZE, COMUNE DI FIRENZE, ALTRI COMUNI DEL LOTTO 1 - " Area Metropolitana" e ATAF & LI-NEA s.c.ar.l.

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno ventinove del mese di novembre in Firenze, presso la sede della Amministrazione Provinciale di Firenze-Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 1, con la presente scrittura privata,

TRA

**PROVINCIA DI FIRENZE**, con sede in Firenze in via Cavour 1 , C.F. 80016450480 Partita IVA 01709770489, rappresentata da **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 agosto 1957, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto provinciale e dal Decreto Presidenziale n. 17/2012 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL della Provincia di Firenze, nonché dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 82 del 8 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge;


**COMUNE DI FIRENZE** con sede in Firenze in Piazza Signoria , C.F. e Partita IVA 01307110484, rappresentata da Ing. Vincenzo Tartaglia, nato a Catanzaro il 2 luglio 1971, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Direttore della Direzione Nuove infrastrutture e mobilità, autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 29 novembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;



ATAF & LI-NEA s.c.ar.l., con sede in Firenze, Viale Dei Mille 115 Codice fiscale 05504280487 e Partita IVA. 05504280487, in persona del Presidente e pro tempore e Legale Rappresentante Grazzini Luciano, nato a Calenzano il 29 agosto 1953;

**PREMESSO in primo luogo:**

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 6 febbraio 2009 veniva recepito, ai sensi della Legge Regionale n. 42/98, il “Piano di bacino della Provincia di Firenze” quale documento di programmazione da porre a base della procedura di evidenza pubblica da espletare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma per il periodo 2010-2015;
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 23 marzo 2009 si approvava lo schema di accordo con i Comuni della Provincia di Firenze per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale, designando la Provincia quale ente per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio da mettersi a gara, sulla base di un solo lotto, comprendente il territorio dei Comuni della Provincia di Firenze, con esclusione di quelli compresi nel Circondario di Empoli;
- che l'accordo, siglato dai Comuni in data 28 maggio 2009, veniva recepito con atto della Giunta Provinciale n. 144/2009 e in data 29 maggio 2009, con atto dirigenziale n. 1832, veniva approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura ristretta a norma dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006;



- che con Deliberazione n. 179 del 31 agosto 2009, preso atto della mancata formalizzazione da parte della Regione Toscana delle risorse disponibili per l'esercizio del TPL e della difficoltà di definire puntualmente gli scenari del sistema tramviario fiorentino e la loro tempistica di attuazione, si dava mandato al Responsabile della Direzione Mobilità e TPL, in primo luogo, di avviare una fase di confronto ulteriore con le Amministrazioni comunali del territorio provinciale, con la Regione Toscana e con il Comune di Firenze, per approfondire gli aspetti relativi agli sviluppi del sistema tramviario e delle infrastrutture di interscambio, ai fini della predisposizione del capitolato e degli allegati tecnici ed economici di gara, e in secondo luogo di verificare la conseguente necessità di modificare il bando pubblicato, prorogandone i termini di scadenza;

- che con Deliberazione n. 99 del 25 maggio 2010 veniva approvato dalla Giunta Provinciale l'aggiornamento dell'accordo per l'esercizio associato di funzioni amministrative per i servizi di trasporto pubblico locale, stipulato il 28 maggio 2009 e la tabella riepilogativa delle risorse e dei servizi aggiuntivi, da porre a base di gara sulla base degli impegni finanziari assunti dai Comuni interessati;

- che ai sensi della Legge Regionale n. 42/98 l'individuazione dei servizi minimi e relativi standard di qualità, nonché l'attribuzione alla province delle risorse per la realizzazione dei medesimi spetta alla Regione ;

- che a seguito della manovra finanziaria di cui al D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge n.122/2010 e dell'assoluta incertezza sulle risorse da destinare al TPL per l'anno 2011 e successivi, la Giunta Regionale con

fin  
Tovini

Deliberazione n. 628 del 28 giugno 2010 confermava per le sole annualità 2009 e 2010 e 2011 le risorse destinate rispettivamente ai P.U.M. ( Progetti di riorganizzazione e valorizzazione servizi) e per la sola annualità 2010 quelle destinate la Trasporto Pubblico Locale, rinviando ad una nuova Conferenza, da concludersi entro il 31 dicembre 2010, la rideterminazione dei servizi minimi di TPL e le relative risorse, nonché l'individuazione degli elementi essenziali dei nuovi bandi di gara, anche in riferimento alla durata degli affidamenti ;

- che in assenza della programmazione regionale di definizione dei servizi minimi e delle correlate risorse necessarie per far fronte agli impegni che sarebbero conseguiti agli affidamenti, la Giunta Provinciale dava mandato alla Direzione Mobilità e TPL di procedere alla revoca, in autotutela, degli atti della gara;

- che il contratto di servizio per il trasporto Pubblico Locale su gomma – stipulato il 31 marzo 2005, rep. n. 18878 per il Lotto 1 “Area Metropolitana” del bacino della Provincia di Firenze sottoscritto tra la Provincia di Firenze e la Scarl ATAF & Linea di Firenze, veniva a scadenza il 31 marzo 2010 e l'Amministrazione si avvaleva della facoltà di cui all'art. 3 di detto contratto, di richiedere alla Società consortile affidataria la prosecuzione del servizio, alle condizioni contrattuali in essere, fino al 30 settembre 2010;

- che al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico, alla scadenza anche del periodo di proroga contrattuale, occorreva procedere, all'adozione di un provvedimento di emergenza, ai sensi dell'art. 5. comma 5 del Regolamento CE

fin

Carli



n. 1370/2007, intanto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 per il quale sussisteva certezza di risorse regionali come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 628/2010;

- che tale provvedimento di emergenza, tra quelle indicate all'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, non poteva che assumere la forma di un'imposizione alla Società consortile fino a quel momento gestore del servizio dell'obbligo di fornire il servizio di trasporto pubblico, in quanto *l'aggiudicazione diretta* del servizio come la *proroga consensuale* del contratto, che non essendo predeterminata ab origine negli atti di gara, sarebbe equivalsa ad affidamento diretto, impedendo al gestore di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui essa era chiamata ad operare, a norma dell'art.4 bis della legge n. 102/2009 ;

- che l'art. 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha espressamente riconosciuto alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico, la possibilità di avvalersi, anche in deroga alla disciplina di settore, delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, aggiungendo che ai soggetti aggiudicatari di contratti di servizio ai sensi di detto Regolamento non si applica l'esclusione dalle procedure concorsuali per la scelta dei gestori del servizio, prevista dal comma 2 lettera a) dell'art. 18 del D.Legislativo n. 422/1997;



- che il provvedimento di emergenza, nella forma dell'imposizione dell'obbligo di servizio, poteva essere adottato dalla Provincia per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza e a valere sulle risorse attribuite alla stessa dalla Regione, mentre per quanto riguarda l'imposizione dell'obbligo per i servizi di competenza dei Comuni, nonché per i servizi integrativi di quelli minimi finanziati dai Comuni con proprie risorse, occorreva che venisse espressamente riconfermata dagli Enti la volontà di procedere in forma associata e conferita delega alla Provincia, venendo meno, in difetto, la legittimazione all'adozione del provvedimento di emergenza per i servizi diversi da quelli di competenza provinciale;

- che la Legge Regionale Toscana 31 luglio 1998 n. 42 che ripartisce le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale tra i vari livelli di governo territoriale, a seconda dell'ambito di esercizio del servizio, all'art. 22 consentiva prima delle modifiche apportate con la legge Regionale n. 65/2010, l'esercizio associato di tali funzioni sulla base di apposita convenzione e la delega delle medesime a favore di uno degli enti;

- che veniva quindi sottoscritto da parte dei Comuni della Provincia, con esclusione di quelli compresi nel Circondario di Empoli, un Protocollo d'intesa in data 30 settembre 2010 per l'esercizio associato dei poteri di imposizione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto locale su gomma, per il periodo massimo di due anni previsto dall'art. 5 comma 5 del regolamento (CE) 130/2007;

Caricini

- che la Regione Toscana con Legge n. 65/2010 modificava la Legge n. 42/98 decidendo di individuare un unico lotto per l'intero territorio regionale da affidarsi con procedura di evidenza pubblica, ad un unico gestore;

- che ai sensi dell'art. 90 della legge Regionale n. 65/2010 era previsto che l'affidamento al nuovo gestore dovesse decorrere dal 1° gennaio 2012, ma ancora ad oggi la procedura di gara, in assenza di certezza di risorse del Fondo Nazionale Trasporti, attribuibili alla Regione non è stata esperita;

- che dunque per tutto il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2012 la Provincia di Firenze, anche per delega dei Comuni di Firenze, Scandicci, Greve in Chianti, Fiesole, Impruneta, Vaglia, Signa, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, ha dunque garantito il servizio in oggetto nel Lotto 1 "Area Metropolitana" mediante l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl ATAF&Linea;

- che alla scadenza del biennio previsto dall'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, non essendo a quella data ancora stata espletata dalla Regione Toscana la gara per l'individuazione del gestore unico su base regionale come previsto dalla legge n. 42/98 come modificata dalla legge n. 65/2010, la Provincia ha proseguito nell'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl ATAF &Linea, anche per delega dei Comuni del Lotto 1 "Area Metropolitana" in forza di una nuova convenzione (registro 258/2012 della Provincia di Firenze) sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la prosecuzione della gestione associata del servizio di TPL, della durata di



un anno a decorrere dal 1° novembre 2012 e comunque fino all'effettiva decorrenza dell'affidamento al nuovo gestore individuato dalla Regione con gara unica;

- che a norma degli artt. 4 e 5 del sopracitato Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi* e tali parametri sono da determinarsi *in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;*

- che la Scarl ATAF & Linea impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale gli atti dirigenziali di imposizione dell'obbligo di servizio, a partire da quello relativo al periodo 1 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010 fino all'atto con cui veniva imposto il servizio per il mese di maggio 2012, nel quantum della compensazione riconosciuta con detti atti per 'effettuazione del servizio;

- che il Tribunale Amministrativo con separate sentenze rigettava i suddetti ricorsi per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario;

- che la Scarl ha comunque proseguito nell'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo dei successivi atti di imposizione dell'obbligo di servizio relativi al periodo che va dal 1° giugno 2012 al 30 aprile 2013, sempre contestando il quantum della compensazione;

Traci  
Quin



- che Ataf & Li-nea s.c.ar.l. ha anche introdotto innanzi al Tribunale due cause civili R.G. n. 17241/2011 e R.G. 15813/2012 chiedendo la condanna della Provincia al pagamento di una integrazione di compensazione rispetto a quella prevista negli atti di imposizione dell'obbligo di servizio nella prima causa per il periodo dal 1.10.2010 al 30.06.2011 e nella seconda causa per il periodo dal 1.7.2011 al 31.12.2011, ed in ipotesi chiedendo la condanna della Provincia di Firenze al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. affermando come, stante la natura consortile di Ataf & Li-nea s.c.ar.l., le consorziate abbiamo patito gravi danni per essere state costrette al ricorso al credito e per non avere potuto procedere agli investimenti necessari;
- che la Provincia di Firenze ha resistito in giudizio asserendo la corretta applicazione della normativa comunitaria anche per quanto riguarda la misura della compensazione liquidata e ad ogni buon conto ha chiamato in causa per esserne rilevata la Regione Toscana e i Comuni sopra menzionati;
- che Ataf & Li-nea s.c.ar.l. ha preannunziato di voler introdurre una terza causa onde ottenere la condanna della Provincia per il periodo dal 1.01.2012 al 30 giugno 2013 al pagamento di una integrazione della compensazione o in ipotesi del risarcimento del danno patito dalle consorziate e l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., e il rimborso a piè di lista dei costi sostenuti per l'effettuazione del servizio dopo la scadenza del biennio di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007;
- che Ataf & Li-nea s.c.ar.l. ha introdotto un procedimento arbitrale contro la Provincia di Firenze per sentire condannare la Provincia al pagamento di una

fin

Traci Quin

integrazione di corrispettivo per maggiori percorrenze svolte nell'anno 2010 a seguito di variazioni di linee in conseguenza dell'entrata in funzione della linea 1 della tramvia. Tale procedimento si è concluso con il lodo sottoscritto in data 14.11.2012 dal Presidente del Collegio e in data 8 e 9 novembre 2012 dagli altri due Arbitri, depositato presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in data 22.11.2012 ove ha preso il numero 94/2012 che ha respinto la domanda peraltro prefigurando l'eventualità che Ataf e Li-nea s.c.ar.l. abbia diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c.;

- che Ataf & Li-nea s.c.ar.l. ha preannunziato che intende impugnare il lodo depositato presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in data 22.11.2012 ove ha preso il numero 94/2012 e/o comunque agire per ottenere il pagamento dell'indennizzo predetto;

- che la Provincia di Firenze quale soggetto impositore degli atti d'obbligo di servizio e quale ente delegato dai Comuni ha riaffermato la corretta applicazione da parte sua del disposto del regolamento CE n. 1370/2007, in relazione al quale ha preso in considerazione alcuni costi effettivi e non comprimibili sia perché strettamente legati alle oggettive esigenze del servizio sia perché risultanti da documentazione efficiente e probatoria, in parte costituita da compensi e corrispettivi determinati a seguito di selezione pubblica, in quanto tale diretta a reperire la migliore offerta consentita dalla situazione di mercato; ha tenuto conto del costo unitario contrattuale del personale, del costo per consumi di trazione, del costo per assicurazione e, infine, dei costi per aggi e stampa titoli di viaggio, nonché dell'incidenza sulla produttività nell'espletamento del servizio delle difficoltà derivanti dalla imposizione di obblighi di servizio di volta in volta rinnovati per brevi periodi;

fin

Provincia di Firenze

- che ha dunque depositato nella causa R.G. n. 17241/2011 la stima del proprio consulente relativa alla maggiore compensazione dovuta alla Scarl, in accoglimento della pretesa vantata, nella quale gli introiti diversi da quelli per i titoli di viaggio, erano stati stimati nella misura del 10%;

- che nell'ottica di addivenire ad un accordo transattivo la Provincia, ha tenuto conto della incertezza di una determinazione di tipo probabilistico riguardo agli introiti diversi da quelli per i titoli di viaggio, con la conseguenza che la stima considerata, nella misura del 10%, può essere soggetta a oscillazioni anche rilevanti.

- che compiute queste valutazioni, la Provincia ha effettuato la stima della compensazione aggiuntiva da riconoscere a ciascuna delle due consorziate della Scarl, come dalle stesse richiesto, sulla base delle percorrenze esercite da ciascuna nei periodi di riferimento.

- che ne è risultato che il differenziale con il corrispettivo unitario medio erogato negli anni 2011 e 2012 si situa in una fascia entro la quale, tenuto conto anche dell'alea e dei costi legati al contenzioso pendente, la Provincia ha proposto la misura dell'incremento della compensazione riconosciuta per il servizio di TPL svolto da Ataf & Li-nea scarl in Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa;

- che tale proposta è stata accolta dalla Scarl e le parti sopra costituite, al fine di evitare l'alea e le spese dei giudizi e di prevenire ulteriore contenzioso, hanno convenuto di sottoscrivere la presente intesa, che sarà riprodotta in atti formali entro il 30.11.2013 non appena Provincia di Firenze, Regione Toscana e Comuni di Firenze, Scandicci, Greve in Chianti, Fiesole, Impruneta, Vaglia,

fine

Provincia

Signa, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, avranno adottato le formali deliberazione di approvazione, sulla quali dovrà previamente pronunciarsi con parere l'Organo di Revisione di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che sul contenuto dell'accordo la Provincia ha già avuto l'assenso dei Comuni, nell'incontro del 9 maggio 2013 interessati al pagamento pro quota degli oneri del contenzioso, maturati e di quelli futuri derivanti dalla maggiore compensazione che con il presente atto si intende riconoscere fino al 30 giugno 2014;

- che con atto di cessione, Rep. N. 42564 Fasc. 13205 a rogito del Notaio Stefano Bigozzi in Firenze, in data 27 Novembre 2012 la Società Ataf Gestioni Srl ha acquistato con decorrenza 1° Dicembre 2012, il ramo d'Azienda Ataf Spa;

- che con atto di cessione, Rep. N. 42565 Fasc. 13206 a rogito del Notaio Stefano Bigozzi in Firenze, in data 27 Novembre 2012 la Società Ataf Gestioni Srl ha acquistato con decorrenza 1° Dicembre 2012, la quota di Ataf Spa nella Scarl Ataf&Linea;

- che con decorrenza 1° Dicembre 2012 la cessione del ramo d'azienda Tpl da Ataf Spa ad Ataf Gestione, ha comportato l'assegnazione a quest'ultima di tutte le risorse – umane e tecniche – attraverso le quali fino alla data del 30 Novembre 2012 stato assicurato l'espletamento dei servizi di Tpl.

- che la cessione del ramo d'azienda in parola, ha comportato ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006 il subentro di Ataf Gestioni Srl nell'esercizio del trasporto





pubblico locale in quanto consorziata della Scarl Ataf&Linea, la quale continua a intrattenere il rapporto con l'Amministrazione Provinciale.

-che il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di maggiore compensazione avverrà comunque a favore della Scarl Ataf&Linea per l'intero importo, restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Provincia, la ripartizione dello stesso a favore di Ataf s.p.a, ATAF Gestioni e Linea;

- che il pagamento sarà effettuato dalla Provincia e dagli altri Enti coinvolti ciascuno per la quota, che sarà indicata nell'atto transattivo che verrà sottoscritto entro il 30 novembre 2013, con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile,

**Premesso in secondo luogo:**

-che Ataf & Li-nea s.c.a.r.l. in data 12/02/2010 ha sottoscritto con il Comune di Firenze, Tram di Firenze Spa e Gest SpA l' " *Accordo per la tariffazione integrata con il trasporto pubblico su gomma Lotto 1-Area Metropolitana*", successivamente integrato con atti sottoscritti, rispettivamente, in data 25/07/2011 e 27/04/2012 che disciplinano , fra l'altro, le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio e la quantificazione del valore della rete di vendita e degli oneri per la commercializzazione dei titoli di viaggio;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo dal 1°ottobre 2010 e fino al 31 marzo 2013, sarà corrisposto alla Scarl ATAF&LI-nea l'importo complessivo di Euro 7.149.533,83 oltre IVA 10%, determinato maggiorando convenzionalmente di



Euro 0,142/km oltre iva i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate:

	Ott-Dic 2010	2011	2012	Gen-Mar 2013
ATAF	4.607.431,184	15.748.557,605	14.989.369,196	3.860.831,187
Li-nea	1.380.534,023	4.722.645,495	4.471.753,190	1.145.474,173
<b>Km</b>	<b>5.987.965,207</b>	<b>20.471.203,100</b>	<b>19.461.122,386</b>	<b>5.006.305,360</b>

L'importo complessivo di Euro 7.864.487,21 iva compresa relativo al suddetto periodo sarà pagato alla Scarl ATAF&LINEA come segue:

-Euro 6.058.678,21 entro il 31 dicembre 2013

-Euro 1.805.809,00 entro il 31 gennaio 2014,

restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Provincia e degli altri Enti, la ripartizione dello stesso a favore di Ataf s.p.a, ATAF Gestioni e Linea.

3) Per il periodo successivo al 31 marzo 2013, i suddetti importi di 0,142/km e 0,135/km integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati successivamente a tale data, saranno calcolati sulle percorrenze rendicontate e fatturate entro il 30 settembre 2013, e liquidati anch'essi alla Scarl da parte degli Enti interessati, ciascuno in un'unica soluzione ed entro il termine massimo del 31 gennaio 2014.

Gli importi integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati fino al 30 novembre 2013 e quelli relativi al periodo precedente, non fatturati entro il 30 settembre 2013, saranno calcolati sempre

*Fin*  
*Scarl ATAF*

sulle percorrenze rendicontate e fatturate entro il 31 gennaio 2014 e liquidate alla Scarl dagli Enti interessati ciascuno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

4) Tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Provincia e dagli altri Enti interessati, ciascuno per la quota, che sarà indicata nell'atto transattivo che verrà sottoscritto entro il 30 novembre 2013, con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile. La quota a carico di ciascun Ente sarà determinata, per tutto il periodo e dunque con decorrenza dal 1° ottobre 2010, con il criterio di ripartizione indicato all' art. 1 della convenzione Reg. 258/2012 della Provincia di Firenze, con la quale la Provincia stessa e i Comuni del Lotto 1 hanno riconfermato al volontà di gestire in forma associata il servizio.

Ciascun Ente potrà compensare l'importo a suo carico con eventuali somme a credito vantate nei confronti della Scarl e/o delle sue consorziate.

5) Dal 1° dicembre 2013 e fino al 30 giugno 2014 gli atti di imposizione del servizio, fermo restando il sistema tariffario attualmente in vigore, prevederanno gli attuali importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio, rivalutati dal 1° gennaio 2014 come di consueto al tasso di inflazione programmata e la liquidazione di un acconto e di un saldo successivo. L'integrazione convenzionale di cui al punto 2. di Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, sarà liquidata mensilmente con il saldo dovuto alla Scarl, fermo restando l'esonero da ogni responsabilità della Provincia e degli altri Enti, relativamente alla ripartizione della stessa a favore delle consorziate della Scarl.

Firenze  
giu

Detta integrazione sarà ripartita tra gli Enti della gestione associata con il criterio di ripartizione di cui all'art. 1 della convenzione, Reg. 258/2012 della Provincia di Firenze, come sopra già indicato.

6) Ataf & Li-nea s.c.a.r.l., con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme sopra pattuite rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa anche per integrazione di corrispettivo per le maggiori percorrenze svolte durante il contratto di servizio di cui al procedimento arbitrale sopra menzionato.

Le cause civili saranno lasciate estinguere per inattività delle parti con compensazione di spese di lite; il lodo arbitrale di cui sopra non sarà impugnato; i ricorsi al TAR avverso gli atti di imposizione d'obbligo di servizio saranno rinunciati con adesione delle Amministrazioni alla compensazione di spese di lite, ovvero sarà dichiarata la cessata materia del contendere sempre ferma rimanendo la compensazione delle spese di lite.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto Ataf & Li-nea s.c.a.r.l. rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Provincia di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate.

7) ATAF & Li-nea s.c.a.r.l. dichiara, altresì, di non avere alcuna riserva e/o contestazione riguardo l' " *Accordo per la tariffazione integrata con il trasporto pubblico su gomma Lotto 1-Area Metropolitana*", sottoscritto in data 12/02/2010 con il Comune di Firenze, Tram di Firenze Spa e Gest Spa e di confermarne integralmente il contenuto, così come integrato e modificato dai successivi atti sottoscritti, rispettivamente, in data 25/07/2011 e 27/04/2012 e richiamati in premessa.

qui  
TAR



8) Il presente accordo preliminare è condizionato, quanto alla Provincia e al Comune di Firenze, sia all'acquisizione del parere favorevole del rispettivo Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sia all'approvazione da parte dei Comuni indicati in premessa nonché della Regione Toscana, per quanto di rispettivo interesse e competenza e comunque nella loro qualità di enti chiamati in causa nei giudizi promossi da Ataf & Li-nea scarl indicati in premessa.

Quanto ad ATAF & LI-NEA s.c.ar.l., il presente accordo preliminare è condizionato all'approvazione e/ o ratifica dello stesso da parte dell' Organo di amministrazione della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Firenze Marco Cecilio Tori

Comune di Firenze Ugu

Ataf & Li-nea Scarl [Signature]

[Signature]